



---

## Censimenti e rilevamento dati

---

Il Municipio di Collina d'Oro, richiamati:

- gli artt. 192 LOC e l'art. 44 RALOC;
- Legge e Regolamento di applicazione alla legge cantonale sulla protezione dei dati personali (LPDP e RLPDP);
- Regolamento cantonale concernente il controllo delle attività economiche;
- Legge e Ordinanza sul Censimento federale della popolazione
- Legge federale sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone (LArRA) e Legge di applicazione della legge federale sull'armonizzazione dei registri e concernente la banca dati movimento della popolazione;

ordina:

### Art. 1 **Rilevamento dati stabili/persone/cose**

La presente ordinanza disciplina il rilevamento di dati da parte del Municipio, per il tramite dei suoi servizi amministrativi al fine di mantenere le banche dati aggiornate per le proprie necessità e per l'espletamento dei compiti previsti da leggi superiori.

### Art. 2 **Mezzi di rilevamento dati**

Il rilevamento dei dati può avvenire sia in forma cartacea, a mezzo questionari di censimento, sia in forma elettronica con questionari da compilare online o da stampare al domicilio e ritornare via posta o posta elettronica.

I questionari, se cartacei, sono inviati in busta chiusa e devono essere ritornati come indicato.

Le indagini elettroniche sono realizzate via internet, il contenuto è identico ai questionari stampati su carta.



**Art. 3 Oggetti del censimento/rilevamento dati**

Possono essere oggetto di censimento o di rilevamento dati tutti quei dati che servono all'amministrazione comunale per l'espletamento dei propri compiti

**Art. 4 Violazione dell'obbligo di informare - informazioni non veritiere**

Chi viola l'obbligo di informare o non ritorna i questionari viene richiamato e diffidato per iscritto.

**Art. 5 Contravvenzioni**

Coloro che non ritornano i questionari e i censimenti debitamente compilati entro i termini indicati sono punibili con una multa, emessa dal Municipio, fino ad un massimo di CHF 500.-.

Coloro che ritornano i questionari e i censimenti contenenti informazioni non veritiere sono punibili con una multa, emessa dal Municipio, fino ad un massimo di CHF 5'000.-.

**Art. 6 Ricerca di informazioni mancanti**

La tassa per gli oneri supplementari cagionati all'amministrazione comunale per ottenere informazioni mancanti è fissata in base ad una tariffa oraria di 100.- CHF all'ora o frazione di ora. La tassa è riscossa presso chi ha violato l'obbligo di informare e/o a causato i costi amministrativi.

Il pagamento della tassa non esonera l'interessato dall'obbligo di informare.

**Art. 7 Segreto d'ufficio e obbligo di diligenza**

I collaboratori dei servizi amministrativi incaricati di compiti nell'ambito dell'aggiornamento e del rilevamento dei dati sottostanno al segreto d'ufficio e devono mantenere il segreto nei confronti di terzi su tutte le informazioni ottenute durante la loro attività tanto per i contenuti dei documenti di rilevazione tanto per i supporti di dati concernenti persone, cose e attività economiche.

La violazione dell'obbligo di mantenere il segreto è punibile anche dopo la conclusione del rapporto di servizio o del rapporto di mandato.

**Art. 8 Accertamenti**

Per eventuali accertamenti, i servizi comunali preposti al rilevamento dei dati si avvalgono della collaborazione della Polizia comunale. Gli agenti di polizia, in questo caso, sono tenuti ad assumere informazioni, richiedere documenti, incassare tasse e contravvenzioni, e compire ogni atto necessario all'inchiesta loro affidata.

**Art. 9 Informazioni**

I dati contenuti nei supporti dell'Ufficio banche dati comunale sono segreti (vedi art 7). L'UBD può tuttavia rilasciare informazioni a terzi limitatamente a quanto previsto dalle vigenti leggi in materia.



**Art. 10 DISTRUZIONE DI DOCUMENTI DI RILEVAZIONE E DEI SUPPORTI DI DATI**

Al termine delle operazioni di rilevamento e controllo dei dati trasmessi dagli interessati, i servizi amministrativi comunali provvederanno all'adeguata conservazione, cartacea o elettronica, dei supporti.

**Art. 11 ENTRATA IN VIGORE**

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

**Art. 12 RICORSO**

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.

Per il Municipio

Il Sindaco  
Sabrina Romelli

Il Segretario  
Pietro Balerna

Approvata con risoluzione municipale 47 del 2 maggio 2016

Pubblicata agli albi comunali dal 7 maggio al 6 giugno 2016